



DELIBERAZIONE N° 192  
SEDUTA DEL 15 MAR. 2019.

**POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA**  
DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Decreto Legislativo n. 61/ 2017 art..7 comma 2 - Approvazione "Accordo per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di IEFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche".-

**ASSESSORE DIPARTIMENTO  
POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA**

Relatore  
La Giunta, riunitasi il giorno 15 MAR. 2019 alle ore 7,10 nella sede dell'Ente,

|    |  | Presente | Assente |
|----|--|----------|---------|
| 1. | <del>Maurizio Marcello Claudio PITTELLA</del> Presidente |          |         |
| 2. | Flavia FRANCONI Vice Presidente                          | X        |         |
| 3. | Luca BRAIA Componente                                    | X        |         |
| 4. | Roberto CIFARELLI Componente                             | X        |         |
| 5. | Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente                  | X        |         |
| 6. | Francesco PIETRANTUONO Componente                        | X        |         |

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio  
e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione, integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D. Lg.s. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTE la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle DD.GG.RR. 689/2015 e 691/2015 ed è stato nominato il Dirigente dell' Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario e la successiva D.G.R. n. 588 del 27/06/2018 con cui sono stati prorogati i termini di scadenza degli incarichi dei dirigenti della Regione Basilicata;
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 70 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 (PTPCT);
- VISTA la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTO l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO altresì il D.D. n. 878 del 3.10.2012, Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di formazione e relativa modulistica;
- VISTO il D.lgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA l'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 8 marzo 2018 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- VISTO il Decreto interministeriale 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 216 del 17 settembre 2018, recante "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 243 del 18 ottobre 2018, recante “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

VISTO il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 recante “la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 425 del 29 marzo 2011 di approvazione dell'Accordo Territoriale Regione Basilicata/USR per l'attuazione di percorsi in regime sussidiario ;
- n. 16 del 16 gennaio 2012, di recepimento dell'Accordo con l'Ufficio Scolastico per la Basilicata per l'attivazione dei percorsi triennali di IeFP in regime sussidiario;
- n. 927 del 10 luglio 2012, recante disposizioni per l'accreditamento degli Organismi di formazione;
- n. 167 del 14 febbraio 2013 e n. 374 del 01 aprile 2014 concernenti il Repertorio delle qualificazioni per l'offerta di IeFP;
- n. 1141 del 23 settembre 2014 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi collegati all'Iefp ;
- n. 470 del 10 aprile 2015 d'integrazione dell'offerta formativa in Iefp;

VISTO l'Accordo tra Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per la realizzazione di percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà a partire dall'A.S. 2011-2012, recepito con la DGR n. 16 del 16 gennaio 2012;

VISTA la DGR n. 924 del 09-08-2016, recante il Piano di Intervento “Ricerca e innovazione ( smart specialization ) per la formazione e l'occupazione dei giovani in Basilicata – Linee di intervento” e successiva D.C.R. n 513 del 25/10/2016 di approvazione di detto piano da parte del Consiglio Regionale;

VISTA la L.R. 13 agosto 2015, n. 30: “Sistema Integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizione nella vita attiva (S.I.A.P.)”;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 61 del 2017, all'art. 7, c. 2 demanda ad uno specifico Accordo Territoriale la definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra IP e IeFP, secondo quanto successivamente indicato all'art. 4 del D.I. 17 maggio 2018;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha la necessità di aggiornare e regolamentare, alla luce del nuovo quadro normativo, le condizioni attuative dell'offerta sussidiaria, nonché le modalità di collaborazione tra gli operatori per l'erogazione della stessa, anche al fine di assicurare la continuità e organicità dell'offerta territoriale;

CONSIDERATA quindi la necessità di ridefinire, relativamente agli aspetti sopra richiamati, e secondo le modalità indicate nel D.I. 17 maggio 2018 all'art. 4, con apposito Accordo Territoriale tra la Regione Basilicata e l'U.S.R. l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che ,con nota prot. n. 8456 del 30/11 /2018 , l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ha evidenziato la necessità di stipulare, così come riportato anche nella nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del MIUR , il predetto accordo in tempi utili per garantire l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'Offerta di Iefp, in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del D. .L.gs n.61 del 13.04/2017 ;

RAVVISATA pertanto, l'indifferibilità di procedere alla stipula dell'Accordo anzidetto secondo le modalità indicate nel D.I. 17 maggio 2018, al fine di consentire la realizzazione da parte delle prime classi dei nuovi percorsi di IP a partire dall'anno scolastico 2018/2019 ;

SENTITO il Tavolo Tecnico Interistituzionale del data 22 Dicembre 2018, rappresentato dalla Regione Basilicata, dalle O.O.S.S del comparto scuola,dal referente dell' Associazione Nazionale Presidi e dall'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, che ha condiviso il predetto schema di accordo apportando le modifiche ed integrazioni pervenute dalle parti in causa;

VISTO lo schema di *"Accordo per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di IEFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche in attuazione dell'art.7 comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 2017"* ,allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, volto a specificare l'oggetto dei rapporti e della collaborazione tra Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata;

CONSIDERATO che il citato accordo definisce:

- i criteri e le modalità di realizzazione, in regime di sussidiarietà, dei percorsi di IeFP per il conseguimento della Qualifica triennale e del Diploma Professionale di quarto anno/quadriennale di cui all'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 61 del 2017 da parte delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione che offrono percorsi di I.P., compresi quelle appartenenti alle reti di secondo livello dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (di seguito: "CpIA") ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012, di seguito denominate "Istituzioni scolastiche di I.P.";
- i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'articolo 3, comma 2, del D.I. del 17 maggio 2018 e le modalità di accesso all'esame di Qualifica e di Diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di I.P. che intendono conseguire una Qualifica o un Diploma professionale di IeFP coerente con il proprio indirizzo di studio;
- le modalità e gli ambiti di collaborazione istituzionale tra la Regione Basilicata e gli Uffici Territoriali del MIUR;

RITENUTO il predetto Accordo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dell'articolo 4 del D.I. 17 maggio 2018, è finalizzato a favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (di seguito: "I.P.") e il sistema di IeFP.

RITENUTO, altresì , che l'allegato Accordo, ha validità triennale a decorrere dall'a.s. 2018/2019 e può essere modificato dalle parti anche nel corso del primo triennio di applicazione;

CONSIDERATO che , per quanto in premessa indicato e motivato, trattasi di un atto urgente e indifferibile;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

Per le motivazioni in premessa descritte, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge.

### DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare lo schema di Accordo allegato al presente deliberato che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A);
2. di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Politiche Di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca di porre in essere gli adempimenti e le azioni necessarie per la definizione delle modalità di attuazione dell'offerta formativa Sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in attuazione, indicate nel D.I. 17 maggio 2018 all'art. 4, nonché tutti gli atti conseguenti per l'attuazione dello stesso;
3. il presente atto non comporta impegno di spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]" )

IL RESPONSABILE P.O.

(dott.ssa MARIA TERESA ABBATE)

IL DIRIGENTE

(dott.ssa ANNA PEDIO)

|   |  |  |
|---|--|--|
| In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:  |  |  |
| Tipologia atto  | Altro  |  |
| Pubblicazione allegati  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Allegati non presenti <input type="checkbox"/> |
| Note  | Fare clic qui per immettere testo.                                 |  |
| Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. |  |  |

**ACCORDO**  
**tra**  
**REGIONE BASILICATA**  
**e**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la BASILICATA**  
**per**  
**l'EROGAZIONE dell'OFFERTA e le MODALITA' REALIZZATIVE dei PERCORSI di leFP in**  
**REGIME di SUSSIDIARIETÀ da parte delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE**  
**in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017**

**VISTI** gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

**VISTE** le Leggi Regionali della Basilicata:

- 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P)";
- 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. – lavoro e apprendimento Basilicata)";
- 4 dicembre 2018, n. 50 "Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva";

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

**VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*";

**VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53*";

**VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

**VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014*", con particolare riferimento al Capo V in merito alla disciplina dell'apprendistato;

**VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";

## ALLEGATO A

**VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

**VISTO** l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

## ALLEGATO A

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

**VISTO** il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 recante *“la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

**VISTA** l'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 8 marzo 2018 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'articolo 7, comma 1, del *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 216 del 17 settembre 2018, recante *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 243 del 18 ottobre 2018, recante *“Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”*;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 425 del 29 marzo 2011 di approvazione dell'Accordo Territoriale Regione Basilicata/USR per l'attuazione di percorsi in regime sussidiario ;
- n. 16 del 16 gennaio 2012, di recepimento dell'Accordo con l'Ufficio Scolastico per la Basilicata per l'attivazione dei percorsi triennali di leFP in regime sussidiario;
- n. 927 del 10 luglio 2012, recante disposizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di formazione;
- n. 167 del 14 febbraio 2013 e n. 374 del 01 aprile 2014 concernenti il Repertorio delle qualificazioni per l'offerta di leFP;
- n. 1141 del 23 settembre 2014 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi collegati all'lefp ;
- n. 470 del 10 aprile 2015 d'integrazione dell'offerta formativa in lefp;

**VISTO** altresì il D.D. n. 878 del 3.10.2012, Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di formazione e relativa modulistica;

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 61 del 2017, all'art. 7, c. 2 demanda ad uno specifico Accordo territoriale la definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra IP e leFP, secondo quanto successivamente indicato all'art. 4 del D.l. 17 maggio 2018;

**CONSIDERATO** che occorre:

## ALLEGATO A

- aggiornare, alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale le condizioni attuative dell'offerta sussidiaria, nonché le modalità di collaborazione tra gli operatori per l'erogazione della stessa;
- assicurare la continuità e organicità dell'offerta territoriale;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito: "leFP"), in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro.

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di procedere alla stipula dell'Accordo secondo le modalità indicate nel D.l. 17 maggio 2018.

**RICHIAMATO** il precedente Accordo Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per la realizzazione di percorsi triennali di leFP in regime di sussidiarietà a partire dall'A.S. 2011-2012, recepito con la DGR n. 16 del 16 gennaio 2012;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di ridefinire, relativamente agli aspetti sopra richiamati, l'Accordo Territoriale tra la Regione Basilicata e l'U.S.R. per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni scolastiche;

si conviene quanto segue:

### **Articolo 1** **(Oggetto e finalità)**

1.1 Il presente Accordo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dell'articolo 4 del D.l. 17 maggio 2018, è finalizzato a favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (di seguito: "I.P.") e il sistema di leFP.

Esso definisce:

- a) i criteri e le modalità di realizzazione, in regime di sussidiarietà, dei percorsi di leFP per il conseguimento della Qualifica triennale e del Diploma Professionale di quarto anno/quadriennale di cui all'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 61 del 2017 da parte delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione che offrono percorsi di I.P., compresi quelle appartenenti alle reti di secondo livello dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (di seguito: "CplA") ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012, di seguito denominate "Istituzioni scolastiche di I.P.";
- b) i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'articolo 3, comma 2, del D.l. del 17 maggio 2018 e le modalità di accesso all'esame di Qualifica e di Diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di I.P. che intendono conseguire una Qualifica o un Diploma professionale di leFP coerente con il proprio indirizzo di studio;
- c) le modalità e gli ambiti di collaborazione istituzionale tra la Regione Basilicata e gli Uffici Territoriali del MIUR.

1.2 L'offerta erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche di I.P. (di seguito: "offerta sussidiaria"), risponde alle seguenti finalità:

- a) ampliare, differenziare e completare l'offerta regionale di leFP erogata dalle Istituzioni Formative accreditate (di seguito: "I.F.");
- b) attivare una rete regionale stabile e qualificata di Istituzioni al fine di fornire ai giovani una valida alternativa ai percorsi di studio non professionalizzanti, contrastare i fenomeni di abbandono scolastico, favorire il successo formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro.

**Articolo 2**  
***(Programmazione e tipologie dell'offerta sussidiaria)***

- 2.1 Nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta territoriale e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e con riferimento all'offerta erogata dalle I.F. la Regione individua sia le Istituzioni scolastiche di I.P., sia i percorsi che possono essere erogati in via sussidiaria.
- 2.2 L'individuazione dei percorsi è effettuata a seguito della raccolta e della verifica da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale delle disponibilità manifestate dalle Istituzioni scolastiche di I.P., nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo articolo 3.
- 2.3 Al fine di garantire l'avvio contemporaneo dell'offerta del sistema educativo di istruzione e formazione di secondo ciclo previsto dall'art. 17, c. 2 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 sulla base dell'istruttoria realizzata dall'USR di cui al precedente comma, entro il mese di novembre di ciascun anno, la Regione individua con proprio atto l'elenco delle Istituzioni scolastiche autorizzate a erogare in regime sussidiario l'offerta di leFP identificata nell'elenco stesso.
- 2.4 Le Istituzioni scolastiche di I.P. possono erogare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorso:
  - a) triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consentono nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
  - b) di quarto anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).
- 2.5 I percorsi annuali di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 finalizzati a sostenere l'esame di Stato, utile all'accesso all'Università e all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli ITS, sono realizzati dalle Istituzioni scolastiche di I.P. in collaborazione con le I.F., secondo modalità definite con successivo Atto dalla Regione Basilicata in accordo con l'U.S.R. per la Basilicata.

**Articolo 3**  
***(Condizioni per l'erogazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi sussidiari)***

- 3.1 Nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità di cui al c. 1, art. 6 del D.l. 17 maggio 2018, i percorsi di leFP possono essere erogati in via sussidiaria da Istituzioni scolastiche titolari di percorsi quinquennali di I.P. correlati con quelli di Qualifica e di Diploma di leFP come da Allegato 4) al D.M. 24 maggio 2018, n. 92 ed eventuali successive modifiche e integrazioni che documentano la presenza dei seguenti specifici requisiti, nel rispetto dei livelli minimi previsti dall'Intesa in C.S.R. del 20 marzo 2008 e nell'ambito di quanto già approvato in materia di accreditamento con D.G.R. n. 927/2012:
  - dotazione strutturale unitaria presso l'unità dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi (n. aule, aree comuni interne ed esterne e servizi igienici) adeguati all'erogazione e alla durata dei percorsi (triennio e quadriennio) e conformi alle previsioni concernenti il rapporto alunni/superficie della regolamentazione statale in materia di edilizia scolastica e di sicurezza;
  - laboratorio specialistico con dotazione strumentale e numero di postazioni coerenti con numero di alunni e tipologia di offerta professionalizzante erogata (con disponibilità anche non esclusiva e in sedi diverse, comprese aziende, purché agevolmente raggiungibili dall'utenza);
  - locale, anche di tipo polivalente, per attività motoria (con disponibilità anche non esclusiva e in sedi diverse, purché agevolmente raggiungibili dall'utenza);
  - sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
  - adeguamento alle previsioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di amministrazione trasparente;

## ALLEGATO A

- certificazione del sistema di gestione della qualità, attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a presidio delle attività di tutoraggio, orientamento, riconoscimento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto ad alunni con disabilità, DSA e BES coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

3.2 Ai sensi del c. 1, art. 11 del D.l. 17 maggio 2018, per la presente annualità 2018-19 si intendono accreditate le Istituzioni scolastiche di I.P. già precedentemente autorizzate ad erogare percorsi di leFP ai sensi della DGR n. 425 del 29 marzo 2011;

3.3 Per la progettazione ed erogazione dei percorsi di leFP le Istituzioni scolastiche di I.P. dovranno garantire il soddisfacimento delle condizioni e degli standard di seguito elencati:

- a) previsione e formalizzazione nel Piano triennale dell'Offerta Formativa di cui all'art. 1, c. 2 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dei percorsi di leFP, nonché di specifiche misure e attività di personalizzazione, accompagnamento e integrative, progetti di orientamento e ri-orientamento anche ai fini dei passaggi e per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione Basilicata con successivo Atto concernente l'organica regolamentazione del sistema territoriale di leFP, con particolare riferimento ai contenuti di apprendimento, ai parametri orari, alla valutazione, all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze, all'esame finale, ai processi concernenti i passaggi tra percorsi e il riconoscimento dei crediti formativi;
- c) costituzione prioritaria di classi di leFP dedicate per gli alunni che hanno optato all'atto di iscrizione per i percorsi di Qualifica o Diploma professionale;
- d) servizio di placement, che garantisca un raccordo con servizi territoriali al lavoro e un collegamento con le aziende del territorio;
- e) composizione qualitativa dell'organico come previsto al c. 6, art. 8 del DM 17 maggio 2018, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di leFP, in particolare di quelle relative all'area tecnico-professionale;
- f) risorse professionali adeguate, con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia a presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti formativi, individualizzazione dei percorsi e certificazione delle competenze, reperibili anche attraverso quanto previsto alla lett. d), c.1, art.6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all' art.1, cc. 5 e 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3.4 La costituzione di classi di I.P. con un numero di alunni che intendono acquisire la Qualifica o il Diploma di leFP attraverso gli interventi ex c. 2, art. 3 del D.l. 17 maggio 2018 di cui all'art. 4 del presente Accordo è possibile sulla base della tabella di correlazione di cui all'Allegato 4) al D.M. 24 maggio 2018, n. 92 e sue successive eventuali modifiche e integrazioni, relativamente ai casi documentati di impossibilità a comporre classi dedicate di leFP, anche al fine di contenere eventuali conseguenti fenomeni di dispersione.

3.5 In ogni caso la costituzione delle classi iniziali presso le Istituzioni scolastiche fa riferimento ai criteri ed ai parametri numerici di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.

3.6 Nelle classi di leFP attivate presso le Istituzioni scolastiche di I.P. non sono ammessi uditori.

3.7 Per quanto riguarda il complesso delle modalità di gestione amministrativo-contabile dei percorsi erogati in regime di sussidiarietà, le Istituzioni scolastiche si attengono alle disposizioni statali valevoli in generale per i percorsi di Istruzione.

## ALLEGATO A

3.8 Per la definizione e utilizzo dei registri di presenza e delle attività svolte, nonché per quanto concerne la regolamentazione e le procedure di carattere disciplinare, le Istituzioni scolastiche si conformano alle previsioni della regolamentazione statale di Istruzione ed a quanto declinato nell'ambito della propria autonomia nei Piani triennali dell'Offerta Formativa di Istituto.

### **Articolo 4** ***(Interventi integrativi)***

- 4.1 Gli interventi attivabili dalle Istituzioni scolastiche di I.P. anche in collaborazione con le I.F. di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.l. 17 maggio 2018 consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento che sviluppino le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della leFP attraverso modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (alternanza scuola lavoro o apprendistato).
- 4.2 Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di I.P., utilizzando sia le quote orarie di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 5 e del c. 3, lett. e) dell'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, sia le risorse a valere sul P.O.N. messe a disposizione per le scuole.
- 4.3 Ai fini della loro riconoscibilità e spendibilità i suddetti interventi integrativi sono progettati dalle Istituzioni scolastiche di I.P. sulla base di una preliminare identificazione degli ambiti di equivalenza dei contenuti di apprendimento tra i curricula dei diversi ordinamenti.

### **Articolo 5** ***(Crediti formativi e passaggi)***

- 5.1 Nell'ambito di quanto delineato dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dall'Accordo in CSR del 10 maggio 2018 recepito con D.M. del 22 maggio 2018 n. 427, nelle more della definizione della specifica regolamentazione regionale per i processi relativi al riconoscimento dei crediti formativi e ai passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e di leFP le Istituzioni scolastiche di I.P. si attengono alle seguenti previsioni:
- a) le decisioni in merito alla definizione delle specifiche modalità di collaborazione eventualmente anche a distanza nelle diverse fasi ed azioni del passaggio (comprese quelle di supporto e accompagnamento ex ante ed ex post) sono adottate nella loro autonomia dalle Istituzioni coinvolte;
  - b) il riconoscimento del credito formativo è effettuato in rapporto alle equivalenze tra gli esiti di apprendimento dei due ordinamenti, sulla base dell'esame della documentazione fatta pervenire dall'Istituzione di provenienza; qualora detta documentazione non fosse esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore devono riferirsi unicamente agli elementi di competenza identificabili nei profili di leFP;
  - c) non sono certificabili in ingresso acquisizioni non documentate o comunque non corrispondenti agli standard di apprendimento dell'ordinamento di leFP.
- 5.2 Nelle more della definizione da parte del MIUR del modello di "Certificato di competenze" di cui all'art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, per favorire la reciproca leggibilità delle Attestazioni rilasciate, il format adottato dalle I.S. e dalle I.F. rispetta gli elementi minimi dell'Allegato 6) del D.l. 30 giugno 2015.

### **Articolo 6** ***(Accesso all'esame regionale)***

- 6.1 Possono partecipare all'esame di Qualifica e Diploma professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di leFP.

## ALLEGATO A

- 6.2 Possono altresì accedere all'esame di leFP anche gli alunni iscritti a percorsi di I.P. che hanno fruito degli interventi di cui all'art. 4 del presente Accordo che ne facciano esplicita e personale richiesta e che abbiano ottenuto da una apposita Commissione, definita dalla regolamentazione regionale, distinta da quella d'esame, un giudizio positivo circa il possesso dei requisiti concernenti le ore minime di frequenza e l'acquisizione delle competenze tecnico professionali di Profilo e culturali in esito ai percorsi di Qualifica o Diploma professionale.
- 6.3 Ai fini della valutazione circa il possesso degli apprendimenti congruenti e necessari per sostenere l'esame di Qualifica o Diploma leFP, l'apposita Commissione opera il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti con gli interventi integrativi ex c. 2, art. 3 del D.I. 17 maggio 2018.
- 6.4 Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti di accesso all'esame, la Commissione compila una scheda di ammissione, con relativa formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento e relativa attribuzione di punteggio. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione stessa e tenuto agli atti dall'Istituzione sede d'esame.
- 6.5 Il termine temporale per la presentazione della domanda di ammissione all'esame da parte degli alunni che hanno fruito degli interventi integrativi ex c. 2 dell'art. 3 del del D.I. 17 maggio 2018 è il 30 marzo.
- 6.6 Costituisce prerequisito per l'accesso all'esame di Diploma il possesso della Qualifica corrispondente.

### **Articolo 7**

#### ***(Declinazione territoriale dei profili di I.P.)***

- 7.1 La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dalle Istituzioni Scolastiche di I.P. nell'ambito delle priorità stabilite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto a quanto già assicurato dall'offerta di leFP.
- 7.2 In particolare, tali priorità sono formulate attraverso un processo di condivisione con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali, con le autonomie locali e funzionali e con gli Uffici territoriali dell'Istruzione, sulla base di una analisi dei fabbisogni di profili e competenze professionali, delle connotazioni socio-economiche, del trend demografico, della strutturazione dei servizi, dell'organizzazione logistica e dei collegamenti a livello territoriale; esse inoltre rispondono all'esigenza di:
- evitare sovrapposizioni tra medesime tipologie di offerta;
  - favorire la costruzione di legami con gli attori che caratterizzano il sistema produttivo, con le filiere locali, in coerenza con i fabbisogni del territorio;
  - eliminare le offerte che non corrispondono ad effettivi bisogni formativo-professionali.
- 7.3 In un'ottica di sistema, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di leFP, per la definizione territoriale dei propri profili le Istituzioni Scolastiche di I.P. si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione di cui al D.Lgs. n. 13 del 2013.

### **Articolo 8**

#### ***(Raccordo fra leFP ed Istruzione degli Adulti)***

- 8.1 Le Istituzioni Scolastiche appartenenti alle reti di secondo livello dei CplA ex c. 6, art. 4 del D.P.R 29 ottobre 2012, n. 263, possono erogare un'offerta sussidiaria di leFP fermo restando lo sviluppo degli standard di apprendimento delle specifiche Figure, in particolare di quelli tecnico-pratici e della finalità professionalizzante dei percorsi e il rispetto di quanto di seguito specificato:

## ALLEGATO A

- a) i percorsi di Qualifica e Diploma professionale si attuano nell'ambito dei primi due periodi dei percorsi di secondo livello, secondo le articolazioni sotto specificate alla lettera c), in rapporto agli specifici target di utenza e PFI;
- b) al monte ore minimo annuale di 990 h è possibile applicare una riduzione massimo del 30%, come previsto per l'ordinamento statale:

|           | monte ore | monte ore ridotto |
|-----------|-----------|-------------------|
| QUALIFICA | 2.970     | 2.079             |
| DIPLOMA   | 990       | 693               |

- c) nel monte ore di ciascun anno è possibile destinare un massimo del 10% (pari a 69 h) per le attività di accoglienza e orientamento ed un massimo del 20% (pari a 138 h) per la formazione a distanza;
- d) dato il carattere fortemente personalizzato dei percorsi è possibile il riconoscimento in termini di crediti formativi nell'ambito dei P.F.I. delle esperienze maturate anche in ambito non formale e informale e conseguente riduzione oraria per un massimo del 50% del monte ore annuale (anche relativamente ad una stessa area o modalità formativa) e di un totale massimo complessivo di una annualità per il percorso di Qualifica, come dalla seguente tabella:

| percorso               | max rid. oraria | articolazione   |
|------------------------|-----------------|---|
| triennale di QUALIFICA | 693             | a) due anni del primo periodo<br>b) primo periodo + 50% secondo periodo |
| annuale di DIPLOMA     | 346             | 50% del secondo periodo   |

### Articolo 9

#### *(Collaborazione istituzionale)*

- 9.1 Regione Basilicata e U.S.R. per la Basilicata si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, in particolare relativamente a:
- a) promozione e supporto per azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
  - b) coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
  - c) condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
- 9.2 L' U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
- a) l'assegnazione degli organici agli Istituti Scolastici di I.P. che erogano percorsi sussidiari di leFP in misura equivalente a quella attribuita alle classi ordinamentali di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di leFP;
  - b) la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative;
  - c) il monitoraggio dell'offerta formativa per una adeguata distribuzione nel territorio e/o l'eventuale sua riorganizzazione in relazione a bisogni formativi, a peculiarità territoriali e all' andamento del mercato del lavoro.

**Articolo 10**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

- 10.1 Il presente Accordo riguarda le classi prime dei nuovi percorsi dell'I.P. attivate a partire dall'anno scolastico 2018/2019; per le classi attivate precedentemente a tale annualità continuano a produrre i loro effetti gli Accordi precedentemente sottoscritti fra Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale.
- 10.2 In considerazione del ritardo verificatosi nella definizione degli Atti regolamentari attuativi del D.Lgs. n. 61/2017 relativi alle nuove forme di raccordo tra I.P. e leFP, fermo restando il rispetto degli standard formativi vigenti di cui al successivo comma, eventuali specifiche deroghe alle Istituzioni scolastiche potranno essere definite concordemente da Regione e USR per la sola prima annualità dei percorsi attivati nel presente a.s. 2018-19.
- 10.3 Nelle more della definizione da parte della Regione della regolamentazione del sistema territoriale di leFP di cui alla precedente lett. b) del punto 3.3, in coerenza con la riconfigurazione sia dell'offerta sussidiaria di cui al D.I. 17 maggio 2018, sia degli standard di apprendimento nazionali di leFP a seguito della manutenzione di cui al punto D dell'Allegato 1) all'Accordo in CRS del 27 luglio 2011:
- a) i titoli e le corrispettive competenze tecnico professionali conseguibili nell'offerta sussidiaria corrispondono alle Figure di:
    - Qualifica professionale del Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata approvate con D.G.R. n. 374 del 1 aprile 2014, come raccordato al Repertorio nazionale ed alle aree economico-professionali nazionali rispettivamente con DGR n. 885/2012 e DGR n. 167/2013;
    - Diploma Professionale approvate con gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Allegati 2 e 3) e del 19 gennaio 2012, recepiti con D.I. del 11 gennaio 2011 e D.I. del 23 aprile 2012, incluse nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
  - b) le competenze culturali di base sono quelle di cui all'allegato 4) all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. del 11 gennaio 2011;
  - c) gli standard formativi relativi ai requisiti di ingresso, alle quote orarie di percorso, da dedicare allo stage e allo sviluppo delle dimensioni di competenza tecnico professionale e culturale sono specificati nel Repertorio delle qualificazioni di leFP approvato con D.G.R. n. 374 del 1 aprile 2014.
- 10.4 La regolamentazione regionale di cui al precedente comma trova immediata applicazione a partire dalla annualità scolastica seguente la sua emanazione.
- 10.5 Il presente accordo ha validità triennale e può essere modificato dalle parti anche nel corso del primo triennio di applicazione.
- 10.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trovano applicazione il D.I. 17 maggio 2018 ed il DM 22 maggio 2018 n. 427.

Potenza 14.02.2019

Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche Di Sviluppo  
Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata  
Coordinamento Regionale

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*Walc*

IL PRESIDENTE

*Floriano*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

19.03.2019

al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*[Handwritten signature]*

